



**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

**ORDINANZA INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA DI DELEGA**  
**PER LA PUBBLICITA' DELLE VENDITE EX ART. 490 C.P.C.**

**I Giudici dell'Esecuzione**

ritenuto opportuno potenziare la comunicazione e le informazioni degli annunci di vendita degli immobili in asta, al fine di aumentare le possibilità di vendita e, quindi, di maggior realizzo;

**CONSIDERATO CHE**

la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., al fine di assicurare maggiore visibilità complessiva agli annunci di vendita, ha presentato una proposta comprendente:

- la Campagna **Social Media Marketing** avente ad oggetto la promozione degli annunci di vendita tramite i Social Media (**Facebook ed Instagram**) con la creazione di una pagina dedicata alle vendite giudiziarie del Tribunale, assicurando il monitoraggio dei commenti degli utenti e l'eliminazione delle inserzioni in caso di procedure sospese o estinte;
- l'attivazione della cd. "**Vetrina Immobiliare Permanente**" che permette di rendere visibile un bene in maniera continuativa, anche nel tempo intercorrente tra la tenuta di un esperimento e la pubblicazione dell'avviso relativo all'esperimento successivo e che consente ai soggetti interessati di registrarsi ed inserire il bene in una lista di "preferiti", così da ricevere una notifica quando lo stesso viene posto nuovamente in vendita;

**DISPONGONO CHE**

per gli avvisi di vendita emessi in data successiva al deposito del presente provvedimento, indipendentemente dalla data dell'ordinanza di delega, tra le forme di pubblicità da compiersi per ogni singolo esperimento di vendita, almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, vengano incluse anche le seguenti:

- campagna pubblicitaria Social Media Marketing tramite i social media (Facebook ed Instagram) a cura di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.;
- inserimento dei lotti in vendita nella cd. "Vetrina Immobiliare Permanente" accessibile da [Astegiudiziarie.it](http://Astegiudiziarie.it).

Restano invariati i termini e le altre forme di pubblicità indicate nell'ordinanza di delega alla vendita, ad eccezione della pubblicazione di un annuncio di vendita sul quotidiano "La Gazzetta di Mantova", che non dovrà più essere eseguita.

Sotto il profilo operativo il professionista delegato dovrà inviare **un'unica richiesta di svolgimento dei servizi di pubblicità direttamente alla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.**, individuata come soggetto collettore unico per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità, che successivamente inoltrerà alle altre Società titolari dei portali di pubblicità ex art. 490 c.2 c.p.c. indicate nell'ordinanza di delega tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento degli adempimenti pubblicitari di propria competenza.

**La richiesta di svolgimento dei servizi ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della data della vendita utilizzando l'apposita piattaforma "Richiesta online dei servizi"**, accessibile all'interno dell'Area Riservata ai professionisti di [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), avendo cura di compilare i dati relativi ai servizi richiesti e fornire i dati di intestazione della fattura (denominazione esatta del creditore, nome dell'esecutato, riferimento bancario interno es. NDG/BIP/FG/numero sofferenza), previo preliminare controllo che questi ultimi siano aggiornati.

In merito alla documentazione da pubblicare, si fa presente che **le società che gestiscono i siti di pubblicità ed il portale del gestore della vendita telematica sono autorizzate a prelevare i documenti pubblicati sul PVP ai fini della pubblicità sui loro portali**, senza attendere la ricezione della stessa al momento della richiesta di servizio.

A tal fine il professionista deve aver cura di caricare la documentazione sul PVP preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008, mentre le immagini dovranno essere selezionate tra quelle che non presentino dati sensibili o che in qualche modo riconducano i luoghi a specifici soggetti.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità delle vendite ed il gestore della vendita telematica rilasceranno fattura a nome del creditore, precisando che le stesse non daranno corso agli adempimenti richiesti, laddove siano presenti fatture non pagate per i servizi svolti in precedenza per la medesima procedura.

Mandano alla cancelleria per il deposito in ciascuna procedura esecutiva delegata e la comunicazione al professionista delegato ed alle parti, con l'avvertenza per il professionista delegato di non tenerne conto laddove la delega abbia già superato la fase della vendita in ragione della definitiva aggiudicazione del bene/dei beni oggetto di esecuzione.

Mantova, 26 febbraio 2026.

I Giudici dell'Esecuzione

dott. Mauro Pietro Bernardi

dott. Francesca Arrigoni

